

1.8000 / 7000

Sub-emendamento dei Relatori all'emendamento n. 1.8000

All'articolo 1, dopo il comma 91, è inserito il seguente:

91.bis. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 2-bis è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

I RELATORI

Roberto Venturi
G. Magagnoli

Relazione tecnica

La norma prevede un incremento per l'anno 2013 del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 2-bis del presente provvedimento, con corrispondenti effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Alla compensazione dei predetti effetti si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantù

10° DIC. 2012